



AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DT II - LIGURIA PIEMONTE E VALLE D'AOSTA
Ufficio dei Monopoli per il Piemonte e la Valle D'Aosta
Sede Torino

Prot.: 10899

Torino, 30/03/2023

IL DIRETTORE

VISTA la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 di approvazione del regolamento di esecuzione della L. 1293/1957;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, contenente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO l'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, in base al quale la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet istituzionali tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana;

VISTO l'art. 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

VISTO l'art. 23 quater del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 che ha disposto l'incorporazione dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle Dogane, ora Agenzia delle dogane e dei monopoli;

VISTO il Regolamento recante la disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 febbraio 2013, n. 38;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, recante norme sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTA la determinazione del Vicedirettore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli – Area monopoli – del 27 marzo 2013, prot. DAC/CRV/4126/2013, che nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, stabilisce le modalità di calcolo della distanza tra i locali destinati alla vendita di tabacchi;

VISTO l'art. 4, comma 1, della legge 3 maggio 2019, n. 37 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea – Legge europea 2018;

RILEVATO che la succitata Legge europea n. 37/2019, all'art. 4, nel modificare l'art. 24 comma 42 del Decreto Legge n. 98/2011, convertito nella Legge n. 111/2011, ha previsto in sede di istituzione delle rivendite il rispetto del doppio criterio del rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti, in sostituzione del criterio della "produttività minima", nonché il criterio della distanza tra rivendite, non inferiore a 200 metri;

VISTO il Decreto 12 febbraio 2021, n. 51, Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 21 febbraio 2013, n. 38, recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo;

CONSIDERATO che, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 3 del D.M. n. 38/2013, occorre formulare entro il 31/03/2023 lo schema di piano per l'istituzione e la successiva assegnazione di nuove rivendite ordinarie, in relazione alle proposte di istituzione per le quali sussiste una esigenza di servizio, nel rispetto dei parametri summenzionati;

CONSIDERATO che nel II semestre dell'anno 2022 sono pervenute 16 proposte relative alle istituzioni di nuove rivendite ordinarie, di cui 12 sono state archiviate in quanto carenti dei requisiti prescritti dalle disposizioni normative e regolamentari richiamate in premessa, ovvero in assenza dell'interesse pubblico connesso al soddisfacimento di effettive esigenze di servizio;

TENUTO CONTO che le proposte per l'istituzione di nuove rivendite ordinarie da considerare per la predisposizione dello schema di piano, da pubblicare entro il 30 aprile 2023 in apposita sezione del sito istituzionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono soltanto quelle che rientrano nei parametri di distanza e rispetto del rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti;

CONSIDERATO che le proposte di istituzione da inserire nello schema di piano devono riguardare zone nelle quali sussistono reali esigenze di servizio che giustificano l'assegnazione di nuove rivendite ordinarie, nel rispetto dei principi e criteri fissati dalle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamate, per una più razionale ed efficiente dislocazione della rete di vendita nel territorio;

VISTE le istanze di trasferimento e valutate le proposte di istituzione di nuove rivendite pervenute all'Ufficio nel periodo di riferimento;

ACCERTATO, anche mediante apposito sopralluogo, ai fini della ulteriore selezione delle proposte che rispettano i suddetti parametri minimi, l'esistenza in concreto degli indici di fattibilità per l'istituzione delle nuove rivendite avuto riguardo anche:

- alla riscontrata reale esigenza di servizio nei luoghi e nelle zone interessate;
- alla concentrazione negli ambiti individuati di un sufficiente numero di locali a destinazione commerciale, con conseguente possibilità di una potenziale plurima partecipazione alla procedura di assegnazione mediante concorso o asta;



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DT II - LIGURIA PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

Ufficio dei Monopoli per il Piemonte e la Valle D'Aosta

Sede Torino

- alla relativa distanza del locale proposto dalle più vicine rivendite;

Considerato, pertanto, che le proposte di istituzione da inserire nello schema di piano devono riguardare zone nelle quali sussistono reali esigenze di servizio che giustificano l'assegnazione di nuove rivendite ordinarie, nel rispetto dei principi e criteri fissati dalle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamate, per una più razionale ed efficiente dislocazione della rete di vendita nel territorio con l'interesse pubblico della tutela della salute, consistente nel prevenire e controllare ogni ipotesi di offerta di tabacco al pubblico che non sia giustificata dall'effettiva domanda di tabacchi

D E T E R M I N A

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, commi 4 e 5, del D.M. 21 febbraio 2013, n. 38, lo schema di piano per l'istituzione e successiva assegnazione di nuove rivendite ordinarie nell'ambito delle zone di competenza dell'Ufficio dei Monopoli per il Piemonte e la Valle d'Aosta, che forma parte integrante ed inscindibile del presente atto, ai fini della sua pubblicazione entro il 30 aprile 2023 in apposita sezione del sito istituzionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

IL DIRIGENTE AD INTERIM

Dott. Fabio PACELLA

f.to PACELLA Fabio

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DT II - LIGURIA PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

Ufficio dei Monopoli per il Piemonte e la Valle D'Aosta

Sede Torino

SCHEMA DI PIANO PER L'ISTITUZIONE DI RIVENDITE ORDINARIE GENERI DI MONOPOLIO NEL SEMESTRE LUGLIO – DICEMBRE 2023 (D.M. 38/13, ART. 3, COMMI 4 E 5)

PUBBLICAZIONE AI FINI DELL'ESERCIZIO DELLE FACOLTÀ DI CUI AGLI ARTT. 9 E 10 DELLA LEGGE N. 241/90

COMUNE	PROVINCIA	ZONA DI GARA	TIPO DI GARA
AVISE	AO	Tutti i locali commerciali idonei ubicati nelle frazioni di Runaz e Capoluogo (concentrico).	CONCORSO
ALTO	CN	Tutti i locali commerciali idonei.	CONCORSO
TORINO	TO	Tutti i locali commerciali idonei posti in all'interno del centro commerciale "Officine S" sito in corso Mortara n. 24, con esclusione dei supermercati Gigante e Lidl.	ASTA
TORINO	TO	Strada Antica di Collegno: tutti i locali commerciali idonei posti al n. civico 163 e relative lettere aggiunte (lato dispari) e dal n. civico 176, e relative lettere aggiunte, al n. civico 188, e relative lettere aggiunte, (lato pari) nonché il locale commerciale posto in Via Cardezza n. 19.	ASTA

I SOGGETTI CHE NE HANNO TITOLO AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA LEGGE 241/90 O PORTATORI DI UN INTERESSE EX ART. 9 DELLA LEGGE 241/90 POSSONO PRESENTARE, ENTRO VENTI GIORNI LIBERI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE SCHEMA DI PIANO, MEMORIE SCRITTE E DOCUMENTI, CHE L'AMMINISTRAZIONE VALUTERÀ OVE SIANO PERTINENTI ALL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO. TRASCORSO IL SUDDETTO TERMINE L'UFFICIO DEFINIRÀ IL PIANO ANCHE IN ASSENZA DI PARTECIPAZIONE, SALVA LA FACOLTÀ DI TENERE MOTIVATAMENTE CONTO DI QUELLA ESERCITATA IN RITARDO.